## **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5265 del 03/10/2017

Oggetto Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

relativa alla società HERA Spa per lo stabilimento sito in

Comune di Bologna, via San Giacomo nº 9

Proposta n. PDET-AMB-2017-5486 del 03/10/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Questo giorno tre OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



# ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna 1

#### **DETERMINA**

Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società HERA Spa per lo stabilimento sito in Comune di Bologna, via San Giacomo n° 9

## II Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

#### **Decisione**

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società HERA Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Bologna, via San Giacomo n° 9 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
- 4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale...."..

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

- 5. Obbliga la società HERA Spa. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
- 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
- 7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione Amministrazione Trasparente;;
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

La società HERA Spa., c.f e p.iva 04245520376, avente sede legale in comune di Bologna, viale Berti Pichat n° 2/4 e stabilimento ad Bologna, via San Giacomo n° 9, ha presentato in data 11/07/2017<sup>8</sup> al Suap del Comune di Bologna una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per la centrale termina San Giacomo.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura rilasciata dal comune di Bologna con atto PG n° 221832 del 30/07/2014. Non sono dichiarate modifiche alla situazione autorizzata

E' inoltre richiamata, tra i titoli ambientali acquisiti dall'impianto, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 446350 del 28/10/2008, tuttora vigente e rispetto al quale è dichiarato che non viene apportata alcuna modifica all'impianto.

In data 27/07/2017 è pervenuto il parere di HERA Spa<sup>9</sup>, ente gestore del Servizio Idrico Integrato, per la modifica degli scarichi idrici in pubblica fognatura e successivamente, in data 04/08/2017, è pervenuto il parere del comune di Bologna in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura <sup>10</sup>.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 257,55 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.02 ridotto del 50% in quanto trattasi di matrice ambientale con proseguimento senza modifiche ed una ulteriore riduzione del 15% in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ISO 14001).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/16370 del 13/07/2017, pratica SINADOC n°22315 del 2017

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2017/17905 del 28/07/2017

Parere del comune di Bologna agli atti di ARPAE con PGBO/2017/18531 del 04/08/2017

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque industriali assimilabili alle domestiche come individuata dai pareri tecnico riportati in allegato B al presente atto quali parti integranti e sostanziali

II Responsabile U Autorizzazioni Ambientali Stefano Stagni <sup>11</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae"; della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE; della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto microorganizzativo della SAC di Bologna.



## **Autorizzazione Unica Ambientale**

## HERA Spa - Comune di Bologna - via San Giacomo nº 9

#### **ALLEGATO A**

## Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dalla centrale termica San Giacomo svolta dalla società HERA Spa nello stabilimento ubicato in comune di Bologna, via San Giacomo n° 9, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società HERA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE N° 1

PROVENIENZA: CALDAIA 1 (potenza termica 2.325 MW)

EMISSIONE N° 4

Unità Autorizzazioni Ambientali

PROVENIENZA: CALDAIA 4 (potenza termica 2.325 MW)

Portata massima	3800	Nm³/h
Altezza minima	23.50	m
Durata massima	24	h/g

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Valore medio orario di ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Valore medio giornaliero di ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari a 3%.

Il valore di emissione di ossidi di zolfo si intende rispettato in quanto il combustibile impiagato è gas metano.

Il punto di emissione è dotato di sistema di monitoraggio in continuo di ossigeno, temperatura dei fumi, monossido di carbonio ed ossidi di azoto che dovrà rispettare quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

La periodicità di analisi a carico della Direzione Aziendale come di seguito prescritta è riferita ai soli parametri portata e materiale particellare.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

#### EMISSIONE N°2

PROVENIENZA: CALDAIA 2 (potenza termica 2.325 MW)

Portata massima	3800	Nm³/h
Altezza minima	23.50	m
Durata massima	24	h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm³
Valore medio orario di ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Valore medio giornaliero di ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari a 3%.

Il valore di emissione di ossidi di zolfo si intende rispettato in quanto il combustibile impiagato è gas metano.

Il punto di emissione è dotato di sistema di monitoraggio in continuo di ossigeno, temperatura dei fumi, monossido di carbonio ed ossidi di azoto che dovrà rispettare quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

La periodicità di analisi a carico della Direzione Aziendale come di seguito prescritta è riferita ai soli parametri portata e materiale particellare.

**EMISSIONE N°3** 

PROVENIENZA: CALDAIA 3 (potenza termica 2.325 MW)

**EMISSIONE N°5** 

PROVENIENZA: CALDAIA 5 (potenza termica 2.325 MW)

Portata massima	3800	Nm³/h
Altezza minima	23.50	m
Durata massima	24	h/g

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm³
Valore medio orario di ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Valore medio giornaliero di ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari a 3%.

Il valore di emissione di ossidi di zolfo si intende rispettato in quanto il combustibile impiagato è gas metano.

Il punto di emissione è dotato di sistema di monitoraggio in continuo di ossigeno, temperatura dei fumi, monossido di carbonio ed ossidi di azoto che dovrà rispettare quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

La periodicità di analisi a carico della Direzione Aziendale come di seguito prescritta è riferita ai soli parametri portata e materiale particellare.

#### **EMISSIONE N°6**

PROVENIENZA: CALDAIA 6 (potenza termica 2.325 MW)

Portata massima	3800	Nm³/h
Altezza minima	23.50	m
Durata massima	24	h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm³
Valore medio orario di ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Valore medio giornaliero di ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari a 3%.

Il valore di emissione di ossidi di zolfo si intende rispettato in quanto il combustibile impiagato è gas metano.

Il punto di emissione è dotato di sistema di monitoraggio in continuo di ossigeno, temperatura dei fumi, monossido di carbonio ed ossidi di azoto che dovrà rispettare quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

La periodicità di analisi a carico della Direzione Aziendale come di seguito prescritta è riferita ai soli parametri portata e materiale particellare.

#### **EMISSIONE N°7**

PROVENIENZA: CALDAIA 7 (potenza termica 2.580 MW)

Portata massima	3800	Nm³/h
Altezza minima	24.10	m
Durata massima	24	h/g

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm³
Valore medio orario di ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Valore medio giornaliero di ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari a 3%.

Il valore di emissione di ossidi di zolfo si intende rispettato in quanto il combustibile impiagato è gas metano.

Il punto di emissione è dotato di sistema di monitoraggio in continuo di ossigeno, temperatura dei fumi, monossido di carbonio ed ossidi di azoto che dovrà rispettare quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

La periodicità di analisi a carico della Direzione Aziendale come di seguito prescritta è riferita ai soli parametri portata e materiale particellare.

**EMISSIONE N°8** 

PROVENIENZA: CALDAIA 8 – CALDAIA 9 (potenza termica 2.580 MW ciascuna)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370 Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it Unità Autorizzazioni Ambientali

Altezza minima	24.10 m
Durata massima	24 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Materiale particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Valore medio orario di ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Valore medio giornaliero di ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari a 3%.

Il valore di emissione di ossidi di zolfo si intende rispettato in quanto il combustibile impiagato è gas metano.

Il punto di emissione è dotato di sistema di monitoraggio in continuo di ossigeno, temperatura dei fumi, monossido di carbonio ed ossidi di azoto che dovrà rispettare quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

La periodicità di analisi a carico della Direzione Aziendale come di seguito prescritta è riferita ai soli parametri portata e materiale particellare.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006,

analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto:

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente

superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
- 4. La società HERA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per i soli parametri materiale particellare e portata. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- 5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta HERA Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
- 6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.



#### **Autorizzazione Unica Ambientale**

HERA Spa - Comune di Bologna - via San Giacomo nº 9

#### **ALLEGATO B**

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152

## Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Bologna, via San Giacomo n° 9 e recapitanti nella pubblica fognatura.

## Prescrizioni

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna e da HERA Spa Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato con propri pareri che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B.



## Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10 Torre A – piano 7° 40129 Bologna tel. 051.2193840 fax 051.2193175



P.G. N. 276600 DEL 2.08.2017

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

Ditta "Hera S.p.A." - Via San Giacomo n. 9 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 251375/2017).

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 28.07.17, prot. Gen. 75092, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

#### SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta "Hera S.p.A.", relativamente all'insediamento denominato "Centrale Termica San Giacomo" sito in via San Giacomo n. 9 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da IL DIRETTORE SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A. Direzione Acqua Via Razzaboni 80 41122 Modena tel. 059.407111 fax. 059.407040 www.gruppohera.it

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Libor Paradigue, 10

Piazza Liber Paradisus, 10 40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi Area Emilia Est

Bologna, 28 luglio 2017 Prot. gen. 75092

ns. rif. Hera spa Data prot.: 13-07-2017 Num. prot.: 0069875

PA&S numero 111/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Hera SpA"- Centrale Termica San Giacomo per produzione di acqua calda sita in Via San Giacomo n°9 - Comune di Bologna (BO).

Comune di Bologna P.G. N. 251375/2017

Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Ferraresi Fausto in qualità di delegato dal Ddl della Ditta "HERA SPA - DIREZIONE MERCATO - DIREZIONE TELERISCALDAMENTO" con sede legale in Bologna (BO) Viale Carlo Berti Pichat n.2/4 in merito alla centrale di produzione di acqua calda per uso civile, denominata "C.T. SAN GIACOMO", sita in VIA SAN GIACOMO n°9 - Comune di Bologna (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del titolo autorizzativo rilasciato in precedenza dal Comune di Bologna, PG N. 221832 del 30/07/2014; verificato dalla documentazione presentata che trattasi di produzione di acqua calda, e produzione di acqua addolcita per reintegro e spurghi;

verificato dalla documentazione presentata che lo scarico terminale è costituito dai seguenti scarichi parziali:

- acque reflue industriali da processo produttivo, assimilabili per qualità e quantità ad acque reflue domestiche (come da analisi allegata);
- acque meteoriche;
- acque reflue domestiche (servizi igienici);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato; visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale:

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- è ammesso lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, delle acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, delle acque meteoriche;
- ➢ le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; dovranno essere opportunamente indicati in maniera visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- > i dispositivi atti a bloccare lo scarico in caso di criticità dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti al fine di evitare un dilavamento di contaminanti da parte delle acque meteoriche, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- tutti i rifiuti dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- ➢ l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- > per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.



In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.